



COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento

DETERMINAZIONE N. 76
Data di registrazione 12/10/2023

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

Area Affari Legali, Cultura e Attività di Controllo

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE F. N.

PREMESSO

Che l'arch. Fabio Nicoletti comunicava all'Amministrazione con nota prot. 36051 del 28/10/2022 che era stato sottoposto a procedimento penale n. 3272/22 mod Gip 5354/2019 R.G.N.R. Mod.21, per il reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p., e difeso dal dall'Avv. Giuseppe Nicoletti del Foro di Agrigento, con studio legale in Corso Umberto n.9 Licata;

Che a conclusione delle indagini preliminari la Procura della Repubblica di Agrigento in data 7 giugno 2022 ha chiesto l'archiviazione del procedimento n. 5354/2019 R.G.N.R., contro tale richiesta i difensori della presunta parte offesa hanno proposto opposizione;

Che il GIP Dott.ssa Michela Raimondo ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 5354/2019 R.G.N.R. e n. 3272/2022 R.G. GIP a carico di Nicoletti Fabio con ordinanza depositata in data 31 agosto 2023;

Che con istanza prot. n. 30037 del 21/09/2023 il dipendente ha chiesto il rimborso delle spese legali sostenuti per difesa in giudizio, allegando l'ordinanza di archiviazione emessa dal Giudice, Dott.ssa. Michela Raimondo, ed altri documenti;

Che in data 10/10/2023 il dipendente ha trasmesso, altresì la fattura quietanzata del proprio difensore;

Verificata la congruità dell'importo richiesto rispetto all'attività svolta dal legale, tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e al D.M. 37/2018;

Vista la deliberazione n. 311/2012/Par, con cui la Sez. di Controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei "debiti fuori Bilancio", di cui al comma 1 dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva - comma 1, lettera a) dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00 – non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario previsto dagli artt. 182-185 e 191 del T.U. EE.LL. 267/00;

Rilevato pertanto che sussistono tutte le condizioni per il rimborso delle spese legali di difesa per i seguenti motivi:

- i fatti sono stati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
- diretta connessione del procedimento penale alla carica espletata o ufficio rivestito, come stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11014/2020;
- assenza di conflitto d'interesse;

Alla luce di quanto sopra esposto, nella fattispecie in esame risultano incontestabili i seguenti presupposti.

- a) il procedimento penale aperto a carico dell'arch. Fabio Nicoletti è immediatamente riconducibile alla qualifica rivestita;
- b) Per quanto attiene all'assenza del conflitto d'interessi, altro presupposto imprescindibile ai fini del riconoscimento del diritto al rimborso delle spese legali, con ordinanza Il Gip ha disposto l'archiviazione del procedimento penale.

La giurisprudenza consolidata in materia è pacifica nel ritenere che la verifica dell'assenza del conflitto di interesse debba essere valutato caso per caso con l'esame integrale della sentenza. Nel caso di specie, il Tribunale di Agrigento ha escluso ogni forma di responsabilità in capo al dipendente disponendo l'archiviazione del procedimento in capo all'arch. Fabio Nicoletti. Anche la costituzione di parte civile dell'ente è sintomatica di un conflitto che non consente il rimborso delle spese legali, essendo del tutto evidente, in tali ipotesi, il conflitto d'interessi tra ente e il dipendente (Cassazione sez. Lav. n. 13624/2002);

Dato atto di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Tutto ciò premesso

VISTI:

Il DUP 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50/2022

Il Bilancio di previsione 2023/2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.53/2022

L'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ;

DETERMINA

- Di dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- Di impegnare la complessiva somma di € 2.431,47 al cap. 1880 “rimborso somme al dipendenti a seguito dell'archiviazione del procedimento penale a suo carico”;
- Di liquidare e pagare all'arch. Fabio Nicoletti sul numero di conto corrente ove viene accreditato lo stipendio la somma di € 2.431,47 a titolo di rimborso spese legali per il procedimento penale indicato in premessa.

Il Responsabile del Procedimento f.to: Dott. Rosa Di Blasi il 12/10/2023

Il Capo Area
di blasi rosa / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)